

# MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 dicembre 1990

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale del Monte Falterona, Campagna e delle Foreste Casentinesi.

(GU n.9 del 11-1-1991)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dell'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto, in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione delle legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista, in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per l'istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1989, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 108, con il quale e' stata istituita la commissione per il parco del Monte Falterona,

Campigna e Foreste Casentinesi;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 399, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto il protocollo d'intesa intercorso in data 30 ottobre 1990 tra il Ministero dell'ambiente e le regioni Toscana ed Emilia-Romagna;

Viste le istanze di inclusione nel parco, presentate dal comune di Tredozio in data 10 novembre 1990 e dal comune di Chitignano in data 14 novembre 1990;

Visto, in particolare, il verbale della riunione del 3 novembre 1990, contenente le raccomandazioni sulla estensione dell'area del parco e sulla sede legale ed amministrativa provvisoria del parco e le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa nel corso della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata, nonche' i relativi allegati cartografici prodotti dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna;

Ritenuto di poterne condividere le predette raccomandazioni;

Ritenuta dunque, la necessita' di provvedere con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuto di poter accogliere la rettifica cartografica di lieve entita' alla perimetrazione provvisoria del parco, richiesta dal comune di Pratovecchio, in quanto giustificata dall'opportunita' di far coincidere il confine del parco con una strada comunale;

Ritenuto di poter valutare positivamente l'istanza formulata dal comune di Tredozio di includere nel parco un'area del suo territorio in quanto al parco geograficamente contigua ed omogenea sotto il profilo ambientale, e pertanto utile al conseguimento di identiche finalita' di protezione naturalistica; a tale inclusione si provvedera' con apposito e successivo provvedimento, dopo averla sottoposta alla valutazione della commissione;

Ritenuto al contrario di non poter accogliere immediatamente l'istanza di inclusione formulata dal comune di Chitignano in quanto la valutazione di tale inclusione potra' essere convenientemente operata solo allorquando si sara' potuto procedere ad un'esauriente istruttoria;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

F i n a l i t a'

Il parco nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi persegue le seguenti finalita' di tutela ambientale e di promozione sociale:

a) Tutela, risanamento, restauro, valorizzazione:

di uno o piu' ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;

di associazioni vegetali e di altre comunita' biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;

di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;

delle preesistenze edilizie storiche, dei manufatti e degli assetti di carattere tradizionale.

b) Realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo all'evoluzione della natura, della vita e dell'attivita' dell'uomo nel loro sviluppo storico.

c) Qualificazione e promozione delle attivita' economiche e dell'occupazione locale al fine di un migliore rapporto

uomo-ambiente.

d) Recupero di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici.

e) Valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attivita' culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

## Art. 2.

### Interventi urgenti

1. Fino alla istituzione dell'ente di gestione del parco nazionale la programmazione e la gestione degli interventi e' affidata agli enti competenti. L'efficacia delle norme di salvaguardia e' correlata alle seguenti azioni preliminari che vengono qui indicate quali interventi urgenti da programmare e finanziare in funzione del rapido avvio dell'istituzione del parco.

1.1 Pubblicizzazione, sia presso le comunita' locali che nel quadro nazionale e' regionale, delle finalita' e caratteristiche del parco e della sua zonizzazione, delle salvaguardie preliminari e dell'impegno promozionale intrapreso d'intesa tra Stato, regioni, enti locali; creazione presso ogni comune di centri-visita e centri-informazioni.

1.2 Formazione, tramite appositi corsi particolarmente rivolti ai residenti, di personale per la vigilanza e di addetti nel settore del turismo naturalistico, nella didattica, nella prevenzione e nel recupero del degrado ambientale.

1.3 Tabellazione e segnaletica sui perimetri di zona con evidenza per le finalita' del parco, per le caratteristiche delle sue aree e per le salvaguardie relative.

1.4 Vigilanza sul rispetto delle salvaguardie tramite il coordinamento del personale gia' preposto a tali funzioni, in servizio presso enti locali, Corpo forestale dello Stato, ed altri soggetti autorizzati.

2. Nel territorio del parco, cosi' come delimitato dalla zonizzazione preliminare, oltre alle azioni di riconversione e finalizzazione verso valenze ambientali delle attivita' economiche, sono promosse, incentivate e finanziate azioni di conoscenza, progettazione, intervento volte alla prevenzione ed al recupero delle seguenti situazioni di degrado.

2.1 Degrado idrogeologico: tramite la manutenzione, l'adeguamento, l'estensione delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie.

2.2 Degrado igienico-sanitario: tramite l'adeguamento e la regolamentazione dei sistemi riguardanti l'utilizzazione delle risorse idriche, la depurazione ed il trattamento degli scarichi civili e dei R.S.U., l'utilizzazione di fonti energetiche alternative e non inquinanti.

2.3 Degrado edilizio ed urbanistico: tramite la manutenzione ed il risanamento di manufatti anche edilizi, infrastrutture di interesse storico e paesaggistico per una possibile utilizzazione quali strutture del parco.

2.4 Degrado vegetazionale: tramite la manutenzione degli assetti paesaggistici esistenti e l'incentivazione della conversione dei boschi cedui in boschi ad alto fusto.

## Art. 3.

### Perimetrazione provvisoria e norme di salvaguardia

La perimetrazione provvisoria dell'area del parco comprende il territorio individuato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata sotto la lettera A al presente decreto.

All'interno dell'area del parco, gli interventi di modificazione permanente o temporanea agli assetti morfologici, vegetazionali, faunistici e piu' in genere ambientali, edilizi, urbanistici, infrastrutturali esistenti sono regolati in conformita' alle vigenti norme di legge, purché compatibili con gli obiettivi del parco e non in contrasto con le seguenti norme di salvaguardia, la cui applicazione e' affidata, per competenza, alle strutture pubbliche

esistenti e competenti.

In particolare per i territori del versante romagnolo compresi nel parco nazionale, ad esclusione delle aree in gestione all'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali in attesa della costituzione dell'ente parco le presenti norme sono applicate dall'ente di gestione del parco regionale del Crinale Romagnolo istituito ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.

Prevalgono comunque, ove esistenti, norme di salvaguardia piu' restrittive.

A tal fine l'area del parco e' suddivisa in tre zone:

ZONA 1 "Conservazione integrale".

Comprende aree di eccezionale valore naturalistico, in cui l'antropizzazione e' assente o di scarsissimo rilievo. I fenomeni naturali sono affidati esclusivamente all'evoluzione spontanea, senza interventi diretti dell'uomo, ad eccezione dell'ordinaria manutenzione dei sentieri pedonali di accesso.

Attivita' consentite:

ricerca scientifica sotto il controllo del parco e vigilanza.

Prescrizioni e vincoli:

e' vietata ogni e qualsiasi modificazione, anche temporanea.

ZONA 2 "Zona di protezione".

Riguarda aree di rilevante interesse naturalistico, dove l'antropizzazione risulta scarsa e prevalentemente volta alla conservazione ed al conseguimento degli equilibri naturali, in parte classificate riserve naturali biogenetiche.

Strutture e infrastrutture esistenti sono funzionali alla gestione del patrimonio naturale, alla vita delle popolazioni locali e perseguono le finalita' del parco.

Suolo, sottosuolo, acqua, vegetazione e fauna sono particolarmente tutelati.

Sono escluse da questa zona le aree gia' urbanizzate cosi' come definite dalla normativa e dagli strumenti urbanistici in vigore.

Attivita' consentite:

selvicoltura naturalistica, raccolta regolamentata dei prodotti spontanei non legnosi del bosco privilegiando le popolazioni residenti, attivita' agricole e zootecniche tradizionali, escursionismo ecologico, turismo educativo naturalistico e agriturismo disciplinato dal parco nell'ambito degli usi dell'edilizia preesistente;

mantengono vigore le autorizzazioni, convenzioni e concessioni in atto o abitualmente rilasciate a carattere periodico, purché compatibili con la salvaguardia ambientale e con le finalita' istitutive del parco.

Prescrizioni e vincoli:

sono confermate le raccomandazioni e le condizioni emanate dal Consiglio d'Europa per le riserve naturali;

non sono ammesse modificazioni agli assetti vegetazionali, zoologici e piu' in genere ambientali, edilizi, urbanistici, infrastrutturali, se non finalizzate alle funzioni del parco o con esse compatibili.

In particolare sono vietati:

1) Nel settore forestale e piu' in genere vegetazionale:

la conversione delle fustaie in cedui, salvo casi autorizzati o prescritti dall'autorita' competente in materia forestale, in conseguenza del diffondersi di patologie vegetali;

la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui a taglio raso;

l'utilizzo nei cedui matricinati e nei cedui composti di piu' della meta' delle matricine del precedente turno, fatta eccezione di quelle, singolarmente assegnate al taglio dall'autorita' competente in materia forestale. E' temporaneamente sospesa ogni forma di taglio in attesa di adeguata programmazione da parte dell'ente parco nei cedui stramaturi - ovvero che hanno superato il turno di una volta e mezzo - ricadenti nelle zone 2.

L'utilizzo dei boschi di protezione, salvo interventi

fitopatologici e di eliminazione di danni;

il taglio delle piante monumentali;

il taglio delle piante da frutto selvatiche, in bosco e nei terreni non soggetti a coltivazione agrarie;

il danneggiamento e l'asportazione delle piante del sottobosco;

l'asportazione della copertura morta, del muschio, del terriccio, dei licheni, salvo che nelle cunette stradali e nelle chiaviche;

la raccolta dei frutti del sottobosco e della legna secca e' consentita nei limiti e con le modalita' delle vigenti norme privilegiando i residenti dei comuni interessanti il parco. I limiti della raccolta saranno definiti dall'ente parco in base alla produttivita' ed alla riproducibilita';

l'incisione e l'asportazione della corteccia degli alberi;

i tagli a raso nei boschi pubblici, se non nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze di rinnovazione e di perpetuazione del bosco stesso;

la distruzione o il danneggiamento delle specie rare e degli endemismi;

le utilizzazioni forestali, se non previste nei piani di gestione o preventivamente consentite dall'autorita' competente in materia forestale e secondo le prescrizioni da questa stabilite, purché finalizzate alla salvaguardia ambientale.

Per lo stesso scopo dovranno essere rivisti ed aggiornati i piani di gestione in vigore;

l'introduzione di specie vegetali estranee all'ambiente. Quelle esistenti saranno conservate se conseguono finalita' di studio, di sperimentazione, paesaggistiche e di difesa idrogeologica oppure se assumono valore monumentale o storico documentale;

il danneggiamento, con mezzi motorizzati o no, delle praterie;

la distruzione e il prelievo dei cespugli e degli arbusti nei boschi ad eccezione che nei castagneti da frutto.

Gli enti competenti promuoveranno una specifica normativa per la protezione della flora spontanea.

2) Nel settore faunistico:

l'esercizio della caccia;

l'introduzione di specie selvatiche estranee all'ambiente;

l'introduzione di specie selvatiche anche originarie dell'ambiente, fino a quando non siano assicurate le necessarie condizioni di equilibrio con le altre specie faunistiche e con le varie componenti ambientali.

La pesca, dove non espressamente vietata dalle norme vigenti dovrà essere regolamentata, al fine di conservare ed incrementare il patrimonio ittico privilegiando le popolazioni residenti.

3) Nel settore della difesa del suolo:

la modificazione, l'alterazione e la distruzione delle zone umide, sortumose e rupestri;

l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;

gli interventi che determinino alterazioni morfologiche del suolo, salvo quelli finalizzati al recupero delle situazioni di degrado, alla realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie per l'esercizio delle attivita' promosse od ammesse, a condizione che con specifico studio sia dimostrata l'indispensabilita' ai fini del servizio dell'area e la compatibilita' con la salvaguardia ambientale e con le finalita' istitutive del parco.

Gli enti preposti disporranno, in ogni caso, ogni utile accorgimento per ridurre l'impatto ambientale e per il ripristino delle condizioni naturali;

la localizzazione di palificazioni, antenne, piloni, manufatti in genere, la cui sagoma determini alterazioni evidenti del territorio;

la posa in opera di tubazioni, cavi, condotte interrate, salvo che per il conseguimento di interessi pubblici e purché sia dimostrata l'inesistenza di soluzioni alternative e sia previsto il ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interessate.

Sono ammessi: la manutenzione ed il restauro delle infrastrutture

anche non di servizio all'area, purché compatibili con le finalità che si perseguono con l'istituzione del parco. È ammesso l'adeguamento delle stesse infrastrutture ove ciò sia richiesto dalla necessità di assicurare il miglioramento della sicurezza.

Sono ammessi: la ristrutturazione, l'adeguamento e la realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale o nazionale, effettuate nello stesso corridoio o in nuova sede, se indispensabili per assicurare o migliorare la continuità del servizio pubblico espletata previa valutazione di un bilancio di salvaguardia delle risorse naturali impegnate in fase di realizzazione e di gestione.

La persistenza di situazioni di fatto, riferite a manufatti ed infrastrutture già esistenti, è consentita purché compatibile con la destinazione a parco e purché l'assetto del territorio sia garantito, attraverso un'apposita progettazione di prevenzione e di recupero del degrado oltre che per il conseguimento di eventuali adeguamenti e di ripristino architettonici, morfologici e vegetazionali.

4) Nel settore edilizio ed urbanistico:

gli interventi che comportino aumenti di volume e le nuove edificazioni nelle aree extraurbane, ad eccezione degli aumenti di volume strettamente finalizzati all'esercizio delle funzioni istituzionali del parco;

l'introduzione di tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, segnaletiche e materiali non propri dell'area;

la distruzione di risorse o memorie storiche.

Per gli interventi sulle costruzioni esistenti sono fatte salve normative vigenti più rigorose connesse al valore architettonico, storico o artistico del singolo edificio.

Sono ammesse, con ogni possibile accorgimento richiesto dalla compatibilità con l'ambiente, tecnologie di intervento non tradizionali, ove imposte dalle normative di sicurezza.

5) Nel settore turistico: la sosta ed il campeggio libero con tende, roulotte, camper.

6) Nel settore del transito:

l'uso di mezzi meccanici al di fuori delle strade rotabili e delle piste dove il transito sia consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni e per quelli addetti alle attività agro-forestali;

il sorvolo, a bassa quota, con mezzi aerei non autorizzati.

ZONA 3 "Zona di tutela e valorizzazione".

Comprende aree di interesse naturalistico, dove tuttavia l'attività umana assume evidente rilievo.

L'ambiente naturale ne risulta pertanto influenzato nelle sue caratteristiche e va salvaguardato in quanto tale.

Include estesi boschi, praterie, terreni coltivati, di proprietà pubblica e privata, ed anche case sparse e piccoli agglomerati urbani.

È da considerarsi l'area di fruizione e di valorizzazione del parco.

Strutture ed infrastrutture esistenti sono in funzione delle popolazioni residenti e delle loro attività, oltre che di interessi più generali ambientalmente compatibili.

Attività consentite: quelle esistenti e anche attività nuove, purché compatibili con la conservazione ambientale e le finalità istituzionali del parco.

Prescrizioni e vincoli.

Sono vietati:

1) Nel settore forestale e più in genere vegetazionale:

la conversione delle fustaie in cedui, salvo casi autorizzati o prescritti dall'autorità competente in materia forestale, in conseguenza del diffondersi di patologie vegetali;

la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui a taglio raso;

l'utilizzo nei cedui matricinati e nei cedui composti di più della metà delle matricine del precedente turno, fatta eccezione di

quelle singolarmente assegnate al taglio dall'autorita' competente in materia forestale;

l'utilizzo dei boschi di protezione, salvo interventi fitopatologici e di eliminazione di danni;

il taglio delle piante monumentali;

il taglio delle piante da frutto selvatiche, in bosco e nei terreni non soggetti a coltivazioni agrarie;

il danneggiamento e l'asportazione delle piante del sottobosco;

l'asportazione della copertura morta, del muschio, del terriccio, dei licheni, salvo che nelle cunette stradali e nelle chiaviche;

la raccolta dei frutti del sottobosco e della legna secca e' consentita nei limiti e con le modalita' delle vigenti norme privilegiando i residenti dei comuni interessanti il parco. I limiti della raccolta sono definiti dal parco in base alla produttivita' ed alla riproducibilita' ed all'ambito territoriale comunale interessato;

l'incisione e l'asportazione della corteccia degli alberi;

i tagli a raso nei boschi pubblici, se non nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze di rinnovazione e di perpetuazione del bosco stesso;

la distruzione o il danneggiamento delle specie rare e degli endemismi;

la distruzione o il prelievo dei cespugli o degli arbusti nei boschi ad eccezione che nei castagneti da frutto;

le utilizzazioni forestali, se non previste nei piani di gestione o preventivamente consentite dall'autorita' competente in materia forestale e secondo le prescrizioni da questa stabilite purché finalizzate alla salvaguardia ambientale.

2) Nel settore faunistico:

l'esercizio venatorio: sono consentiti previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, interventi di controllo sulle specie faunistiche resi eventualmente necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale che saranno attuati con la collaborazione dei residenti nei comuni interessati al parco. Con l'istituzione dell'Ente Parco saranno previste norme che possano regolare il risarcimento e l'eventuale indennizzo di danni provocati alle colture da un possibile aumento della pressione;

l'introduzione di specie selvatiche estranee all'ambiente o non naturalizzate;

l'introduzione di specie, anche originarie o naturalizzate, fino a quando non siano assicurate le necessarie condizioni di equilibrio con le altre specie faunistiche e con le altre componenti ambientali;

la pesca e' consentita dove non espressamente vietata allo stato attuale. Dovra' essere regolamentata, al fine di conservare ed incrementare il patrimonio ittico e con particolare ritardo alle popolazioni residenti.

3) Nel settore della difesa del suolo:

la modificazione, l'alterazione e la distruzione delle zone umide, sortumose e rupestri;

l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche.

4) Nel settore edilizio ed urbanistico: nelle aree extraurbane, anche se collegati ad interventi ammissibili, l'introduzione di tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, segnaletiche, arredi anche vegetazionali e materiali non propri dell'area, limitatamente ai casi dove tale divieto sia tecnologicamente osservabile e paesaggisticamente giustificato.

5) Nel settore turistico: la sosta ed il campeggio con tende, roulotte, camper, al di fuori delle aree destinate a tale scopo e delle aziende agro-turistiche specificatamente autorizzate.

6) Nel settore del transito:

l'uso di mezzi meccanici, al di fuori delle strade rotabili e delle piste dove il transito e' consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni e per quelli

addetti alle attivita' agro-forestali;  
il sorvolo, a bassa quota, con mezzi aerei non autorizzati.

Art. 4.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi - come provvisoriamente perimetrato all'art. 3 - la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni ed alle province nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco.

2. Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, vigilerà affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti; il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, si avvarrà del Corpo forestale dello Stato per la tutela del patrimonio naturalistico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 5.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del parco nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1990

p. Il Ministro: ANGELINI

----> Vedere Immagini da Pag. 12 a Pag. 39 della G.U. <----